

## VERBALE DI CONCERTAZIONE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' DI TELELAVORO (CCNQ del 23/3/2000)

Il giorno 23/12/2013 si sono riunite le delegazioni trattanti, di parte pubblica e sindacale, per la discussione su quanto in epigrafe, come da convocazione in data 16/12/2013 prot. 35918

Sono presenti:

**Per la delegazione trattante di parte pubblica sono presenti i signori:**

componenti	presente	assente
Morgante Giuseppe	X	
Valvano Saverio		X

**Per la delegazione trattante di parte sindacale sono presenti i signori:**

componenti	presente	assente		presente	assente
Freni Antonio	X		Mele Gennaro	X	
Piva Giuliano	X		Bruno Federica		X
Pizzamiglio Fabio		X	Colombo Marinella		X
Rotondo Antonia		X	Romeo Antonino		X
Limosani Michele		X	Maino Enrico		X
Aceti Laura	X		Mastropasqua Andrea		X

Al termine delle riunioni, le parti approvano i seguenti principi generali in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del CCNQ del 23/3/2000.

Le parti richiamano il precedente verbale di concertazione 24/06/2003 in merito a quanto in oggetto e concordano, al fine di conciliare le necessità lavorative dell'Ente con le necessità familiari ed anche al fine di ridurre la mobilità casa/ufficio/casa, di confermare la scelta di consentire che quota parte delle prestazioni lavorative siano svolte presso il domicilio del/della dipendente, per quanto ciò sia compatibile con le competenze e le funzioni lavorative del singolo dipendente e non pregiudichi in alcun modo i servizi offerti dall'Ente.

Le parti di comune accordo richiamano di seguito le caratteristiche e le modalità di svolgimento di quanto già specificato nel verbale del 24/06/2003, con alcune integrazioni rese necessarie a seguito di quanto emerso dalle esperienze di questi anni:

Al/la dipendente sarà:

- garantita la medesima retribuzione, nonché gli istituti di cui al CCDI;
- garantita la partecipazione alla formazione promossa dall'Amministrazione comunale in conformità al piano di formazione del personale dell'Ente;
- garantito l'esercizio dei diritti sindacali, di informazione e la partecipazione all'attività sindacale promossa all'interno del Comune;
- garantita la disponibilità, presso la sede comunale, di una adeguata postazione di lavoro, per i rientri di cui al successivo punto;

- garantito il necessario supporto professionale e gli scambi operativi a cura del responsabile di riferimento.

#### Il/La dipendente dovrà

- essere dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- appartenere ad una delle categorie B - C - D;
- avere un profilo professionale e mansioni adeguate ai contenuti delle attività da svolgere con modalità di accesso remoto;
- possedere una buona conoscenza nell'uso dei programmi informatici installati presso la sezione presso la quale presta servizio;

#### L'orario e le modalità di lavoro saranno le seguenti:

1. medesimo orario di lavoro settimanale e relativa articolazione, salvo l'opportunità o la necessità di introdurre, per la durata del telelavoro, modifiche all'orario di lavoro e all'articolazione settimanale, rispetto a quello in essere, secondo procedure di legge in materia di orario di lavoro;
2. almeno un rientro settimanale in ufficio di 8 ore, che potrà articolarsi in almeno due rientri settimanali di 4 ore;
3. libertà di articolare l'orario di lavoro presso il domicilio, salvo l'obbligo di fissare due periodi giornalieri di 1 ora ciascuno per comunicazioni fra Ente e dipendente;
4. Il responsabile dell'ufficio dovrà definire "le attività" da effettuare al domicilio, le ore di lavoro necessarie per il loro compimento e verificare, ex post, l'effettivo svolgimento dei lavori, nei termini concordati.
5. qualora, per rendere possibile la prestazione a domicilio, occorresse asportare dagli uffici comunali documenti, sarà redatto apposito verbale di prelevamento dagli archivi comunali di detti documenti e della loro consegna al/la dipendente, che si obbligherà alla loro corretta custodia ed al loro utilizzo unicamente per le finalità del telelavoro;
6. Il/la dipendente si obbligherà, in relazione alle prestazioni da rendere al proprio domicilio, a garantire che nessuna persona possa in qualunque modo, anche solo per visione, accedere ai documenti eventualmente detenuti in ragione del telelavoro o alle prestazioni rese al domicilio (es: nessuno potrà accedere al file di lavoro).

Quanto ai predetti punti 1 - 2 - 3 saranno concordati fra il Dirigente del settore e il/la dipendente prima dell'inizio dell'attività di telelavoro e potranno, di comune accordo, essere modificati in ragione di esigenze sopravvenute.

#### A carico dell'Ente sono posti i seguenti costi

1. fornitura di un personal computer e stampante, che saranno concessi in comodato al/alla dipendente, sempre che lo stesso non sia disponibile ad utilizzare strumenti propri, sollevando l'Ente da ogni responsabilità circa il loro deterioramento;
2. fornitura dei software indispensabili al dipendente per lo svolgimento del programma di lavoro, salvo la specifica di cui al precedente punto;
3. verifica dell'idoneità ergonomica della postazione di telelavoro;



4. rimborso forfettario, liquidato ogni due mesi, per le spese sostenute nei seguenti termini:

- a) hardware e software di proprietà dell' Ente: €/mese 7,00;
- b) hardware di proprietà del/la dipendente con software fornito dall'Ente: €/mese 10,00;
- c) hardware e software di proprietà del/la dipendente: € 15 mese

I costi relativi al precedente punto 4 sono comprensivi di tutti i costi di esercizio (Toner, carta, manutenzione...), nonché dei costi di connessione.


L'assegnazione del/la dipendente al telelavoro non può superare l'anno ed è rinnovabile, è revocabile a richiesta dello/a stesso/a, purché siano decorsi almeno 60 giorni dalla data di avvio;

La revoca dell'assegnazione può in qualsiasi momento esser disposta d'ufficio dal dirigente del Settore interessato, con l'obbligo di procedere alla riassegnazione del/la dipendente alla sede di lavoro originaria nel termine che viene fissato in trenta giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4° del CCNQ del 23/03/2000.

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**



**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**



Handwritten signatures of the syndicate representatives, including the name "Dante Acci" and another name "Giancarlo" (partially visible).